



Comune di Calascibetta

Regolamento per le concessioni cimiteriali

*Il "Regolamento per le concessioni cimiteriali" è stato adottato dal
Consiglio Comunale con la deliberazione n° 38 del 03/08/2016*

CAPO I – PRINCIPI GENERALI	2	
Articolo 1 – Oggetto e Norme introduttive		2
Articolo 2 – Definizioni.....	2	
Articolo 3 - Prescrizioni generali sui manufatti	2	
Articolo 4 – Onerosità delle sepolture.....	3	
Articolo 5 – Regole generali per la determinazione delle tariffe...	3	
CAPO II – CONCESSIONI CIMITERIALI.....	3	
Articolo 6 – Regole generali di assegnazione dei loculi cimiteriali.	3	
Articolo 7 – Riserva pubblica loculi cimiteriali	4	
Articolo 8 – Regole riservate di assegnazione dei loculi	4	
Articolo 9 – Concessioni di aree cimiteriali	4	
Articolo 10 – Diritto di sepoltura nelle tombe ad edicola o edicole funerarie: familiari, conviventi e benemeriti.....	5	
Articolo 11 – Manutenzione dei loculi e delle tombe ad edicola o edicole funerarie	5	
Articolo 12 – Durata delle concessioni	6	
Articolo 13 – Rinnovo delle concessioni	6	
Articolo 14 – Alienazione della concessione.....	6	
Articolo 15 – Trasferimento della concessione in altro loculo.....	7	
Articolo 16 – Provvedimento di concessione.....	7	
Articolo 17 – Concessioni di aree cimiteriali di più titolari: divisioni, subentri, rinunce.....	7	
Articolo 18 – Estinzione della concessione.....	7	
Articolo 19 – Rinuncia alla concessione di loculi cimiteriali.....	8	
Articolo 20 – Rinuncia alla concessione delle aree cimiteriali e sepolcri privati.....	8	
Articolo 21 – Revoca della concessione.....	9	
Articolo 22 – Decadenza della concessione.....	10	
Articolo 23 - Utilizzo degli ossari realizzati nei manufatti....	10	
Articolo 24 - Costruzione dei manufatti	10	
CAPO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	10	
Articolo 25 – Autorizzazioni e Cautele.....	10	
Articolo 26 – Disposizioni finali	10	
Articolo 27- Entrata in vigore.....	11	

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e Norme Introdottrive

1. Il presente regolamento disciplina le concessioni di loculi e aree del demanio cimiteriale di Calascibetta nel rispetto del diritto di sepoltura riconosciuto e protetto dall'ordinamento giuridico italiano.
2. Il Civico Cimitero è di proprietà del Comune di Calascibetta.
3. In quanto appartenente al Comune, il Cimitero è soggetto al regime del demanio pubblico. (Art. 824 codice civile).
4. In conseguenza a tale norma il suolo cimiteriale non è alienabile e non può formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nelle forme stabilite dalle leggi che regolano la materia.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "*loculo cimiteriale*" una struttura realizzata dal Comune sul demanio cimiteriale destinata ad accogliere la salma del defunto;
 - b) per "*area cimiteriale*" una partizione del demanio cimiteriale concessa a privati o enti per la costruzione di manufatti, costituiti da tombe, edicole funerarie e cappelle funerarie, da destinare alla sepoltura di salme di defunti appartenenti a famiglie o collettività;
 - c) per "*tomba*" un manufatto le cui dimensioni massime sono 2,60 metri per 2,60 metri e di altezza non superiore ad un metro fuori terra realizzato sul demanio cimiteriale in un'area non superiore a metri lineari 3,00 per metri lineari 3,00;
 - d) per "*edicola funeraria*" un manufatto le cui dimensioni massime sono tre metri per tre metri e di altezza non superiore a 4,50 metri fuori terra alla linea di gronda e non superiore a 5,50 metri fuori terra alla linea di colmo, realizzato sul demanio cimiteriale in un'area non superiore a metri lineari 3,00 per metri lineari 3,00;
 - e) per "*cappella funeraria*" un manufatto le cui dimensioni minime sono metri 3,00 per 3,00 e di altezza non superiore a 4,50 metri fuori terra alla linea di gronda e non superiore a 5,50 metri fuori terra alla linea di colmo, realizzato sul demanio cimiteriale in un'area non inferiore a metri lineari 3,00 per metri lineari 3,00;
 - f) per "*sepolcro privato*" uno dei manufatti di cui alle lettere precedenti (tomba, edicola e cappella) realizzati da un soggetto diverso dall'ente su demanio cimiteriale;
 - g) per "*loculario*" insieme di loculi realizzati da privati a seguito di concessione di area cimiteriale;
 - h) per "*sepoltura*" il luogo destinato ad accogliere la salma del defunto nonché il sistema utilizzato per la collocazione della salma nella tomba;
 - i) per "*concessione-contratto*" il provvedimento di concessione, integrato, nel contenuto, dalla stipula di un contratto di diritto privato tra Comune e concessionario del loculo o dell'area cimiteriale.

Articolo 3 – Prescrizioni generali

Nella realizzazione di nuovi manufatti di cui al precedente articolo 2 comma 1 lett. d), e) è prescritta la realizzazione di adeguato ossario proporzionato al numero dei loculi previsti. Tale ossario deve essere

realizzato esclusivamente destinando a tal fine uno o più loculi sottogronda oppure, nel caso di realizzazione di cappelle, interrato sotto il piano di calpestio.

Articolo 4 - Onerosità delle sepolture

1. La concessione di aree e loculi cimiteriali è a titolo oneroso mediante concessione- contratto.
2. Il pagamento delle tariffe dei loculi deve essere eseguito prima della tumulazione definitiva della salma. Nel caso di concessioni in vita il pagamento avviene prima dell'emissione del provvedimento di concessione-contratto e i relativi estremi di versamento sono indicati nel medesimo atto.
3. La voltura di concessione cimiteriale *mortis causa* e la dichiarazione di benemerenzza di cui all'articolo 9 sono subordinate al versamento di un diritto fisso.

Articolo 5- Regole generali per la determinazione delle tariffe

1. La giunta comunale stabilisce le tariffe:
 - a) *per la concessione dei loculi in relazione ai costi di costruzione e di manutenzione in rapporto alla durata e all'andamento regionale dei prezzi in relazione all'acquisto dei terreni e alle opere cimiteriali eseguite;*
 - b) *per la concessione delle aree in relazione alla tipologia, alla durata, all'andamento regionale dei prezzi in relazione all'acquisto dei terreni e alle opere cimiteriali eseguite;*
 - c) *per l'erogazione dei servizi cimiteriali in relazione ai costi sostenuti.*
2. Fatti salvi i costi di concessione ad oggi applicati, per le nuove concessioni di loculi e di aree, nonché per le volture, sarà adottata annualmente dalla G.M. apposito atto ricognitivo e deliberativo che determina le tariffe sulla base delle regole sopra fissate.
3. Le tariffe per le concessioni ed i servizi cimiteriali sono adottate dalla G.M. con apposito atto deliberativo ed aggiornate annualmente da parte del Responsabile dell'Area Tecnica, su proposta del responsabile del Servizio competente, in base alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) prodotto dall'ISTAT riferito al mese di settembre con arrotondamento per eccesso all'unità di euro.

CAPO II – CONCESSIONI CIMITERIALI

Articolo 6 – Regole generali di assegnazione dei loculi cimiteriali

1. Salvo quanto stabilito al successivo comma 3, la concessione dei loculi cimiteriali avviene a seguito di pubblicazione di apposito bando.
2. Possono presentare domanda di concessione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) *maggiore età;*
 - b) *residenti o nati o emigrati dal Comune di Calascibetta;*
 - c) *non siano concessionari, nella qualità di titolari o coniugi degli stessi, eredi o parenti sino al 1° grado, di aree per la costruzione di cappelle o loculari nel cimitero di Calascibetta;*

Potranno, altresì, presentare domanda i titolari di concessione di loculi comunali non utilizzati che rinunciano alla concessione già in essere.

3. In sede di prima applicazione si terrà conto delle domande già presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento da parte dei soggetti che hanno i sopra citati requisiti.
3bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 per l'assegnazione di eventuali suoli e/o loculi liberi, ovvero che si renderanno liberi alla luce del successivo art. 21, ubicati nelle aree del cimitero vecchio, intendendosi per esso la parte dello stesso con esclusione dell'ampliamento effettuato negli anni ottanta, si procederà mediante apposito e specifico bando".
4. Il Comune procederà alla formazione di apposita graduatoria sulla base del seguente ordine di priorità:
 - a) *residenza del comune;*
 - b) *nascita nel comune in ordine di età;*
 - c) *emigrati in ordine di età e di permanenza nel Comune.*
5. Ogni domanda potrà contenere la richiesta di massimo due loculi da destinare a sepoltura dei componenti della famiglia anagrafica.
6. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti da almeno uno della famiglia ad esclusione dei requisiti di cui all'art. 5 comma 2 let. c che devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare.
7. Nella procedura di assegnazione di loculi cimiteriali a seguito di pubblicazione di bando i richiedenti devono prestare una cauzione del cinque per cento della tariffa applicabile ai loculi richiesti a garanzia dall'accettazione del provvedimento di concessione-contratto. La cauzione sarà incassata dall'ente in caso di mancata accettazione o per rinuncia.

Articolo 7- Riserva pubblica loculi cimiteriali

1. Il Comune riserva nel cimitero dove disponibili una certa quantità di loculi stabilita dalla giunta comunale per far fronte ad esigenze immediate di soggetti non possessori di tombe e/o loculi.

Articolo 8 - Regole riservate di assegnazione dei loculi

1. I loculi cimiteriali sono concessi in caso di decesso di persona residente nel Comune di Calascibetta su richiesta di un familiare del defunto.
2. E' ammessa, la concessione di loculi, a persone sole e in vita, residenti nel Comune, le quali non hanno parenti entro il 2° grado titolari di concessioni cimiteriali.
3. Per favorire la vicinanza del defunto con il proprio coniuge o con congiunti entro il 1° grado già deceduti è possibile ottenere due nuovi loculi su richiesta di un familiare e retrocessione dei loculi avuti in concessione.
4. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o ceneri per i quali verranno concesse cellette ossario o urne cinerarie.

Articolo 9 – Concessioni di aree cimiteriali

1. La concessione di aree cimiteriali a privati, aventi i requisiti di cui all'art. 5 comma 2 ed enti, i quali si impegnano formalmente a tumularvi solo soggetti aventi i requisiti di cui sopra, avviene a seguito di pubblicazione di apposito bando e nel rispetto delle norme legislative e regolamentari

in materia di edilizia e polizia mortuaria e secondo le prescrizioni del permesso a costruire. I richiedenti devono prestare una cauzione del cinque per cento a garanzia dalla stipula della concessione-contratto. La cauzione sarà incassata dall'ente in caso di mancata stipula per rinuncia. Nella redazione della graduatoria si tiene conto di quanto previsto al precedente art. 5 comma 3.

2. La richiesta del permesso a costruire deve avvenire entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione della concessione, a pena di decadenza; in caso di mancato rispetto ed in assenza di altre richieste è concessa una proroga di sei mesi per la presentazione della richiesta di cui al periodo precedente.
3. I lavori di costruzione devono iniziare entro un anno dalla data di rilascio del permesso a costruire e devono terminare entro tre anni dalla data di inizio.
4. In caso di decadenza per mancato rispetto dei predetti termini l'area tornerà nella piena e completa disponibilità del Comune il quale tratterà l'intera somma versata al momento della concessione.
5. La costruzione di opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Comune. E' vietato occupare spazi attigui. In ogni caso l'impresa affidataria dei lavori ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.
6. I rifiuti derivanti da lavori edili sono da considerarsi rifiuti speciali e il loro smaltimento e trasporto nelle pubbliche discariche è a carico dell'impresa che esegue i lavori.
7. Il cantiere edile per la costruzione del manufatto deve rispettare le prescrizioni contenute nel permesso a costruire o con successivo provvedimento tenendo conto della fruibilità e destinazione del luogo.

Articolo 10 – Diritto di sepoltura nelle tombe ad edicola o edicole funerarie: familiari, conviventi e benemeriti

1. Il diritto di sepoltura di cui all'articolo 2 del presente regolamento nelle tombe ad edicola o edicole funerarie spetta al concessionario, ai suoi familiari e ai conviventi.
2. Il diritto di sepoltura di cui al comma 1 è definitivo.
3. Per familiari si intendono il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado.
4. Per convivente si intende colui che risulta tale ai sensi dell'ordinamento anagrafico.
5. Il concessionario può, altresì, concedere il diritto di sepoltura al benemerito.
6. Per benemerito si intende colui che attraverso un'azione specifica o un comportamento generale ha assunto nei confronti del concessionario o della sua famiglia un particolare merito tanto da riconoscergli per ricompensa il diritto alla sepoltura.
7. La dichiarazione di benemerita è rilasciata dal concessionario, primario o individuato come tale in seguito a voltura del titolo concessorio, e dovrà contenere espressamente l'indicazione che la stessa avviene senza fine di lucro o di speculazione a pena di decadenza della concessione cimiteriale. In ogni caso l'efficacia della

stessa resta subordinata alla formale approvazione da parte del Sindaco, previa istruttoria da parte del Comando VV.UU.

Articolo 11 – Manutenzione dei loculi e delle tombe ad edicola o edicole funerarie

1. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi cimiteriali, realizzati dal Comune, sono a carico del Comune, mentre spettano al concessionario quelle riguardanti gli arredi e gli accessori non compresi nel manufatto al momento della consegna.
2. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i manufatti realizzati dai privati sono a carico del concessionario del suolo.
3. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza del sepolcro.
4. Nel caso di inadempienza gli interventi saranno eseguiti dal Comune con rivalsa nei confronti del concessionario.

Articolo 12 – Durata delle concessioni

1. La durata delle concessioni è la seguente:
 - a) *novantanove anni per le aree destinate alla costruzione di tombe ad edicola o edicole funerarie;*
 - b) *trenta anni per i loculi cimiteriali realizzati dal Comune.*
2. La durata decorre dalla data della prima occupazione.
3. Si intendono automaticamente modificate, in conformità ai tempi sopra stabiliti, tutte le concessioni già rilasciate.

Articolo 13 – Rinnovo delle concessioni

1. Il concessionario o gli aventi causa al termine della concessione possono richiederne il rinnovo per uguale durata.
2. Il rinnovo è richiesto:
 - a) dal concessionario o dai suoi discendenti legittimi o da un rappresentante degli stessi incaricato mediante procura;
 - b) con istanza da presentarsi al Comune entro novanta giorni dalla scadenza della concessione;
 - c) con il pagamento delle tariffe stabilite dal Comune al momento del rinnovo.
3. Per quanto riguarda il rinnovo della concessione relativa a loculi comunale sono dovuti i diritti e le spese di segreteria nonché la tariffa per nuova concessione secondo i valori vigenti al momento del rinnovo.
4. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune, fermo restando l'originario termine di scadenza della concessione. In tal caso è dovuto il solo pagamento di diritti e spese di segreteria. Gli stessi soggetti, a loro discrezione, potranno richiedere contestualmente alla comunicazione di cui sopra anche il rinnovo del termine di scadenza della concessione; in tal caso è dovuto il pagamento sia dei diritti e

spese di segreteria sia della tariffa per nuova concessione secondo i valori vigenti al momento della voltura.

Articolo 14 – Alienazione della concessione

1. La concessione dei loculi e delle aree cimiteriali non può essere rilasciata a privati o enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione e non è oggetto di alienazione da parte del titolare.
2. Non si possono concedere aree cimiteriali a coloro che sono già titolari di analoghe concessioni anche in altri cimiteri salvo rinuncia.
3. Le concessioni cimiteriali non sono oggetto di trasferimento tra privati.

Articolo 15 – Trasferimento della concessione in altro loculo

1. E' possibile trasferire la concessione in altro loculo a nome dello stesso concessionario. La concessione manterrà la medesima scadenza e tutte le eventuali spese contrattuali di trasferimento saranno a carico del richiedente.

Articolo 16 – Provvedimento di concessione

1. La concessione cimiteriale deve risultare da provvedimento dirigenziale contenente i presupposti che consentono la concessione l'individuazione del loculo e dell'area nonché le prescrizioni di uso.
2. In particolare, il provvedimento di concessione deve indicare:
 - a) *la natura della concessione e la sua identificazione;*
 - b) *la durata;*
 - c) *la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari;*
 - d) *gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di inalienabilità, divisione, subentro, rinuncia ed estinzione.*
3. Il rilascio di una concessione è subordinato al pagamento della tariffa stabilita dalla giunta comunale.

Articolo 17 – Concessioni di aree cimiteriali di più titolari: divisioni, subentri, rinunce

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere redatta sotto forma d'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
2. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
3. Tali richieste e dichiarazioni sono comunque recepite e registrate dal Comune.
4. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizi del diritto d'uso.
5. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata vale quanto previsto nel precedente articolo 12 comma 4.

Articolo 18 – Estinzione della concessione

1. Le concessioni cessano per decorso della durata, rinuncia, decadenza, revoca e soppressione del cimitero.
2. Il Comune, salvo rinnovo, rientra nella disponibilità del sepolcro al termine della concessione senza diritto d'indennizzo alcuno per il concessionario.
3. Allo scadere del termine il Comune:
 - a) *provvederà alla collocazione dei resti o ceneri delle salme nell'ossario comune o nelle urne cinerarie se la famiglia non ha disposto diversamente;*
 - b) *consegnerà i ricordi personali su richiesta della famiglia.*

Articolo 19 - Rinuncia alla concessione di loculi cimiteriali

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione del loculo in qualsiasi momento mediante comunicazione al Comune a condizione che la sepoltura non sia occupata da salma o che la stessa sia trasferita in altra sepoltura per la quale esiste già una concessione.
2. La rinuncia deve essere presentata da tutti gli aventi diritto e non è soggetta a vincoli o condizioni.
3. La rinuncia non dà diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 20 – Rinuncia alla concessione delle aree cimiteriali e sepolcri privati

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione delle aree cimiteriali mediante comunicazione al Comune a condizione che le stesse siano libere da sepolcri. In ogni caso non sarà dovuto alcun indennizzo o rimborso da parte del Comune.
2. Qualora sull'area sia stata realizzata, anche in parte, un sepolcro privato la rinuncia è accettata a condizione che il sepolcro sia acquisito al demanio cimiteriale. Il Comune individuerà un altro concessionario secondo la procedura di cui ai commi successivi.
3. La rinuncia deve essere presentata da tutti gli aventi diritto e non è soggetta a vincoli o condizioni. Con la rinuncia il richiedente si assume tutti gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione, estumulazione e ricollocazione dei resti.
4. I sepolcri privati realizzati su aree cimiteriali concesse e rinunciate sono assegnati in concessione al migliore offerente individuato con procedura aperta indetta dal Comune per la durata di novantanove anni ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento. Non sono ammesse offerte in diminuzione.
5. La valutazione economica del sepolcro privato è determinata dall'ufficio tecnico del Comune, previo contraddittorio con il rinunciante, e costituisce il prezzo a base di gara.
6. Al concessionario rinunciante spetta il 75% del prezzo a base di gara e al Comune il rimanente 25% oltre il rialzo di offerta e, comunque, un importo non inferiore al dieci per cento dell'importo di aggiudicazione quale onere di procedura cimiteriale. L'onere di procedura cimiteriale è dovuto dal concessionario rinunciante in caso di non aggiudicazione e dal nuovo concessionario in caso di aggiudicazione. Prima dell'avvio della procedura il concessionario rinunciante deve costituire una cauzione pari al dieci per cento del valore stimato posto a base di gara

- che sarà incassata dal Comune in caso di non aggiudicazione. Non è dovuto alcun indennizzo per la rinuncia della concessione dell'area cimiteriale.
7. L'aggiudicatario è tenuto al versamento dell'importo di aggiudicazione e dell'onere stabilito per la concessione dell'area cimiteriale secondo le tariffe vigenti.
 8. La somma introitata quale onere di procedura cimiteriale è destinata alle spese della procedura e ad interventi di manutenzione cimiteriale.
 9. L'offerta deve essere corredata da una cauzione a garanzia della serietà della medesima nella misura del venti per cento dell'importo a base d'asta. La cauzione prestata dai partecipanti alla procedura aperta risultati non aggiudicatari viene svincolata entro trenta giorni, mentre viene trattenuta quella dell'aggiudicatario fino alla sottoscrizione della convenzione.
 10. La convenzione deve essere stipulata entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, salvo l'avvio di analoga procedura per quanto indicato al comma 12, per disciplinare:
 - a) *l'acquisizione del sepolcro privato al demanio cimiteriale,*
 - b) *la concessione del sepolcro privato all'aggiudicatario della procedura,*
 - c) *il versamento dell'onere di procedura al Comune e l'importo di aggiudicazione al concessionario rinunciante.*
 11. La graduatoria della procedura ha validità di diciotto mesi decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di approvazione.
 12. Il nuovo concessionario è tenuto alla rinuncia di altre concessioni cimiteriali rilasciate dal Comune ed ai connessi oneri derivanti dalle operazioni di esumazione, estumulazione e ricollocazione dei resti.
 13. La presente procedura non si applica al trasferimento di aree e sepolcri tra ordini religiosi ed enti o associazioni senza scopo di lucro costituite da almeno venti anni che sono comunque tenuti alla dichiarazione di voltura concessoria al Comune e al pagamento del diritto fisso.

Articolo 21 – Revoca della concessione

1. Il Comune può revocare una concessione di loculi o aree cimiteriali nei seguenti casi:
 - a) per ragioni di pubblico interesse o nei casi di estrema urgenza per imminente pericolo per la pubblica e privata incolumità o in particolare quando ciò sia necessario per ampliamento o modificazione topografica del cimitero;
 - b) quando i manufatti presentano gravi lesioni statiche ed il concessionario non vi provvede nel termine massimo di anni uno dalla data di ricevimento della nota con la quale si intima allo stesso di provvedere.
 - c) per i manufatti in stato di abbandono, qualora non pervenga nessuna comunicazione da parte di soggetti aventi diritto, entro novanta giorni dall'apposizione di avviso, da collocare nei pressi del manufatto e all'ingresso del cimitero C.le.
 - d) nel caso in cui il concessionario non presenti domanda di cui al successivo articolo 24 nel termine di mesi dodici dalla data di concessione oppure non dia avvio ai lavori di realizzazione nel

termine indicato nel provvedimento autorizzativo alla realizzazione del manufatto.

2. Alla revoca della concessione si provvede mediante atto deliberativo della G.M. su relazione del responsabile del servizio. Contestualmente alla revoca, il Comune acquisisce le eventuali opere realizzate.
3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1 lett. b) l'onere della estumulazione di tutte le salme ivi sepolte resta a carico dei concessionari e, ove gli stessi non vi provvedano nei termini fissati, vi provvederà il Comune con rivalsa delle spese.

Articolo 22 – Decadenza della concessione

1. La concessione può estinguersi per decadenza, a seguito del mancato rispetto da parte del concessionario degli obblighi inerenti alla concessione stessa, primo tra tutti quello di non fare della sepoltura oggetto di lucro e speculazione, nonché quelli previsti dall'atto stesso della concessione o della convenzione o disciplinare accessorio all'atto stesso.

Articolo 23 - Utilizzo degli ossari realizzati nei manufatti

1. I concessionari dei manufatti di cui all'art. 2 con più di tre sepolture, dopo trentatré anni, qualora il manufatto non abbia più posti liberi per le sepolture, devono procedere alla estumulazione delle salme e collocare i resti nell'apposito ossario del manufatto, ciò al fine del riutilizzo dei loculi.

Articolo 24 – Costruzione dei manufatti.

1. Per la realizzazione dei manufatti, secondo le tipologie indicate nel provvedimento concessorio, i concessionari sono tenuti a presentare apposita istanza secondo le modalità ed i criteri previsti per le pratiche edilizie.
2. La domanda di autorizzazione di cui al precedente comma deve essere presentata entro mesi nove dalla data di rilascio del provvedimento di concessione-contratto. Trascorsi i quali si rientra nelle ipotesi di cui al precedente articolo 21 comma 1 lett. d).

CAPO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 - Autorizzazioni e Cautele

1. In caso di contestazione tra aventi diritto entro il sesto grado, l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue.
2. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 26 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
2. I loculi eventualmente assegnati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento con atto scritto ma in forme giuridiche diverse

rispetto a quelle qui disciplinate, si intendono ricondotte alla figura della concessione a termine.

3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti norme emanate da questo Comune in materia di concessioni cimiteriali ed in contrasto con il presente regolamento.

Articolo 27 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Calascibetta.